

CAMERA DEI DEPUTATI N. 201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, ABETE, ANDREOLI, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BIANCHI FORTUNATO, BRICCOLA, BONFERRONI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASINI, CATTANEI, CIRINO POMICINO, CONTU, D'ACQUISTO, DELL'ANDRO, FALCIER, FARAGUTI, FRANCHI ROBERTO, FERRARI SILVESTRO, FIORI, FOSCHI, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIGLIA, GIOIA, GRIPPO, IANNIELLO, LAMORTE, LAPENNA, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MEMMI, MENSORIO, MEROLLI, MICHELI, MONFREDI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PUJIA, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, TANCREDI, URSO, VINCENZI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 19 luglio 1983

Modifiche alla legge 20 maggio 1982; n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come tutti sappiamo, insufficienze legislative ed amministrative hanno dato origine al precariato scolastico. Tale precarietà del personale docente è una delle cause dell'attuale situazione in cui si trova il sistema scolastico italiano, che è caratterizzato da un grado di tensione fra i più elevati di tutto il nostro ordinamento sociale, specialmente dopo l'approvazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, e ciò sia per le

palesi disparità di trattamento per alcune categorie, sia per le esclusioni da essa previste.

Se è vero che molte cause di crisi si trovano fuori dalla scuola, è altrettanto vero che occorre prima eliminare le storture interne per far sì da non lasciare sacche di precari fuori dai benefici di legge, evitando il più possibile nuove occasioni di ricostituzione di situazioni di precarietà.

I limiti, le contraddizioni e le storture della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno trovato conferma nelle decisioni del TAR del Lazio e degli altri TAR che hanno riconosciuto fondate le eccezioni di incostituzionalità di alcune norme e che hanno rimesso gli atti relativi alla Corte costituzionale al fine di fare dichiarare l'incostituzionalità di alcune esclusioni come: quella dei supplenti annuali nominati dal Provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82, dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale in possesso del titolo di studio prescritto, dei docenti delle scuole estive o festive ecc.

La presente proposta tende a sanare situazioni di palese disparità di trattamento, ed a colmare vuoti legislativi connessi alle decisioni della Corte costituzionale.

D'altra parte, nella passata legislatura, diverse iniziative parlamentari di quasi tutti i partiti politici, recanti la firma di un terzo dei deputati, si erano poste il problema di sanare le situazioni pregresse e di rispondere, in termini di equità e di giustizia, alle legittime aspettative di coloro che la legge n. 270 ha escluso.

Sia la legge n. 477 del 1973 sia la legge n. 463 del 1978 contenevano già in sé i germi per la costituzione di nuovo precariato; a questa realtà non si è sottratta neanche la legge 20 maggio 1982, n. 270, non ostante i lunghi anni di gestazione; pertanto, per evitare che le categorie escluse possano ingrossarsi nei prossimi anni fino a rendere necessario un nuovo intervento legislativo, sembra assolutamente necessario apportare alcune modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, per eliminare le disparità di trattamento ed estendere i benefici di legge alle categorie escluse. In tal modo si eliminerebbe alla radice ogni forma di precariato e si permetterebbe un sereno avvio delle forme concorsuali per il reclutamento del personale docente e non docente.

Per restituire serenità e serietà all'istruzione scolastica ed evitarne il progressivo degrado sono necessarie alcune modifiche agli articoli 27, 31, 38, 43, 44, 46,

49, 50 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Tanto più che l'eliminazione totale di qualsiasi forma di lavoro precario costituisce la premessa indispensabile di una scuola seria e realmente funzionante, cosa importante per la crescita civile e per lo sviluppo democratico del paese.

Le modifiche proposte rendono giustizia ai docenti abilitati che, pur avendo insegnato negli ultimi 6 anni, per mera sfortuna hanno effettuato 170 o 175 o anche 179 giorni di servizio invece dei faticosi 180, o che essendo stati nominati per la prima volta nell'anno 1981-82 sulla base delle graduatorie biennali 1980-82 si sono trovati in posizione svantaggiata rispetto ai più fortunati colleghi nominati nell'anno precedente sulla base delle stesse graduatorie, ed a quei docenti che pur avendo superato un esame di abilitazione si troverebbero costretti a partecipare ad un nuovo concorso per ottenere l'immissione in ruolo.

Le modifiche rendono altresì giustizia ai supplenti non abilitati con due anni di servizio nel sessennio che potranno abilitarsi ed essere immessi in ruolo.

Ai docenti di educazione musicale e di educazione fisica in servizio, col possesso del titolo prescritto, nell'anno scolastico 1981-82 vengono estesi i benefici previsti per i corrispondenti docenti sforniti di titolo, non essendo costituzionalmente possibile una disparità di trattamento a tutto vantaggio degli sforniti di titolo.

È, altresì, previsto:

l'estensione delle norme contemplate dall'articolo 46 ai docenti dei corsi di orientamento musicale che erano stati dimenticati dal legislatore, e la applicazione delle norme sancite nell'articolo 38 ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale che abbiano due anni di servizio;

il mantenimento in servizio fino alla immissione in ruolo dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio nell'anno 1981-82 per almeno 180 giorni;

l'inserimento di norme interpretative dell'articolo 76 che prevedono la vali-

dità degli anni scolastici 1980-81 e 1981-1982 anche se i 180 giorni di servizio sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, nonché la validità del servizio iniziato in una scuola non statale e concluso in quella statale ai fini della ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione;

l'ammissione dei docenti di religione, che siano in possesso di titolo di studio valido, alla sessione riservata di esami di abilitazione per la materia cui dà diritto il titolo di studio posseduto.

Poiché la legge 20 maggio 1982, n. 270, è stata approvata nel maggio del 1982 nel primo articolo della proposta di legge modificativa viene considerato anche tale anno scolastico 1981-1982; inoltre viene esteso il beneficio della graduale immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico 1985-86 dopo i docenti abilitati con due anni di servizio; ai docenti abilitati che abbiano svolto 180 giorni di servizio anche non continuativi o che abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1981-82 sulla base delle graduatorie biennali 1980-82.

E poi prevista una graduatoria ad esaurimento dei docenti abilitati che non abbiano il requisito del servizio fino alla loro graduale immissione in ruolo in coda alle categorie precedenti, e ciò per tenere conto di un fenomeno particolarmente diffuso al sud dove molti docenti di lettere, di educazione artistica e di educazione tecnica pur essendo abilitati non hanno trovato lavoro o per mancanza di cattedre o per il dimezzamento delle cattedre di educazione tecnica dovuto ai noti provvedimenti di unificazione delle cattedre, prima divise in maschili e femminili.

Viene poi estesa ai supplenti non abilitati con due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 la possibilità di conseguire l'abilitazione con il concorso riservato e di essere poi gradualmente immessi in ruolo.

Il penultimo comma dell'articolo 1 equipara il servizio di insegnante o di assistente prestato presso la scuola materna della Regione siciliana o delle altre regioni a statuto speciale a quello statale

ai fini dei benefici previsti dall'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 2 prevede il mantenimento in servizio dei docenti abilitati in servizio per almeno 180 giorni nell'anno 1981-82 fino alla immissione in ruolo, per lo stesso numero di ore svolto nell'anno 1981-1982, e ciò per tenere conto del fatto che tali docenti sono abilitati e hanno ricoperto posti vuoti privi di titolare.

L'articolo 3 per i docenti di scuola elementare considera pure l'anno 1981-82 per i motivi addotti prima.

L'articolo 4 estende gli stessi benefici previsti per i docenti di scuola materna ai corrispondenti docenti con pari requisiti in servizio nella scuola secondaria statale.

L'articolo 5 prevede il mantenimento in servizio dei docenti abilitati in servizio, per almeno 180 giorni nell'anno 1981-1982, fino all'immissione in ruolo per lo stesso numero di ore svolto nell'anno 1981-82 e ciò per gli stessi motivi dell'articolo 2.

L'articolo 6 estende le norme sulla immissione in ruolo previste dall'articolo 38 ai docenti non abilitati dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale che abbiano svolto due anni di servizio in qualità di supplenti con nomina del provveditore o del preside, ai docenti dei LAC e corsi per lavoratori.

L'articolo 7 estende ai docenti di educazione fisica in possesso del titolo prescritto in servizio nell'anno 1980-81 o 1981-82 le stesse norme previste dall'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per i docenti in servizio senza il titolo prescritto, essendo costituzionalmente impensabile una disparità di trattamento a tutto vantaggio degli sforniti di titolo.

L'articolo 8 estende ai docenti di educazione musicale in possesso del titolo prescritto in servizio negli anni 1980-81 o 1981-82 le stesse norme previste dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per i docenti in servizio senza il titolo prescritto, per lo stesso motivo addotto precedentemente.

L'articolo 9 prevede l'immissione nei ruoli, a decorrere dal 10 settembre 1982,

dei docenti dei corsi popolari di tipo A, B, C, C speciale, dei corsi popolari estivi o festivi compresi quelli delle discipline speciali, che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 e che abbiano prestato in un altro anno del sessennio antecedente alla data 10 settembre 1982 quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali per almeno 180 giorni; tale norma giustamente considera questi docenti che erano stati dimenticati malgrado avessero svolto un lodevole servizio.

Il terzo comma dell'articolo 9 prevede l'immissione nei ruoli dei docenti dei corsi CRACIS che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 e che abbiano prestato servizio in un altro anno del sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 quali incaricati o supplenti nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni, secondo quanto previsto dagli articoli 34 o 35 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

È altresì specificato che le norme previste dall'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sulla immissione in ruolo si applicano pure ai docenti che abbiano prestato servizio negli anni 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 nei corsi di orientamento musicale, con o senza il possesso del titolo prescritto, purché lo abbiano conseguito successivamente e ciò per ovviare al fatto che erano stati esclusi dalla immissione in ruolo perché non esplicitamente citati nella legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 10 prevede l'immissione in ruolo dei docenti di religione abilitati per la materia cui da diritto l'abilitazione posseduta, e la possibilità, per i non abilitati in possesso del titolo di studio prescritto, di partecipare alla sessione riservata di abilitazione prevista dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'articolo 16 della presente proposta di legge e di essere successivamente immessi in ruolo.

L'articolo 11 prevede che per i docenti di educazione musicale e di educazione fisica è valido il servizio prestato senza

titolo nell'anno scolastico 1980-81 nella scuola non statale e con titolo nell'anno scolastico 1981-82 nella scuola statale ai fini della partecipazione alla abilitazione riservata come previsto per i docenti in analoga posizione in servizio nella scuola statale, è altresì previsto che sia valido pure il servizio prestato in entrambi gli anni senza il possesso del titolo prescritto purché lo abbiano conseguito successivamente.

L'articolo 12 prevede che ai fini della partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dagli articoli 14 e 16 della presente legge gli anni scolastici siano considerati validi anche se i 180 giorni sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, e ciò per tenere conto della chiusura anticipata dell'anno scolastico a causa di elezioni anticipate e del fatto che in molte province le graduatorie provinciali sono state pubblicate con ritardo, non avendo i docenti alcuna colpa per tali eventi.

L'articolo 13 stabilisce che si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a cattedre per i docenti che abbiano svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 con nomina del provveditore o del preside; si tratta infatti di personale comunque utilizzato nella scuola ma che non ha potuto partecipare ai concorsi che, per circa un decennio non sono stati banditi, non per colpa loro e che quindi non possono essere esclusi per età dalla partecipazione ai concorsi.

L'articolo 14, che sostituisce l'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione ai soli fini del conseguimento della abilitazione dei docenti in servizio negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 come supplenti nelle scuole materne e secondarie statali o nelle scuole materne autorizzate, comprese quelle della Regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale o nelle scuole secondarie pa-

reggiate o legalmente riconosciute e che abbiano svolto un altro anno di servizio nelle stesse istituzioni nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982. Ciò per evitare che la partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione sia affidata alla « fortuna » di avere insegnato negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, escludendo docenti con più anni di servizio, ma che per un qualsiasi motivo non sono stati in servizio in uno dei due anni considerati. D'altra parte anche tale norma non comporta aggravio di spesa, non essendo prevista l'immissione in ruolo.

L'articolo 15 ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, medie e secondarie, triplica il punteggio da attribuire alla abilitazione specifica e ne stabilisce la attribuzione in base al voto di abilitazione, e ciò per stabilire una scala di valori tra docenti già in possesso di abilitazione e quelli appena laureati senza alcuna esperienza di insegnamento.

L'articolo 16 stabilisce di indire, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e secondaria, con una prova scritta ed una orale sia ai fini della immissione in ruolo sia ai soli fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento, da svolgere secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito la abilitazione all'insegnamento compresi i docenti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione ex articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 17 estende al personale non docente delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1982, l'immissione in ruolo.

L'articolo 18 estende al personale non docente della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1982, l'immissione in ruolo.

La proposta di legge tende ad eliminare il gravissimo contenzioso instauratosi in sede di tribunali amministrativi regionali (TAR) fra l'Amministrazione della pubblica istruzione e migliaia di ricorrenti.

Onorevoli colleghi, per i motivi esposti si ritiene che il provvedimento sia meritevole della massima attenzione e, soprattutto, di una rapidissima approvazione.

L'approvazione del provvedimento eviterà, inoltre, forme di agitazione del personale scolastico escluso dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, che si preannunciano molto vivaci e che tante inquietudini causano tra gli studenti e le loro famiglie. Per questi motivi si chiedono un sollecito esame ed una rapidissima definizione del provvedimento, per consentire all'altro ramo del Parlamento l'approvazione definitiva prima della fine del presente anno scolastico.

L'articolo 19 fa salva la validità del titolo di abilitazione conseguito da alcune categorie di insegnanti, in possesso di determinati requisiti, che hanno partecipato con riserva alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

L'articolo 20 prevede l'immissione in ruolo, per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, degli insegnanti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Pare superfluo sottolineare l'importanza dell'utilizzo di personale specializzato in questo delicatissimo settore dell'istruzione.

L'articolo 21 estende le disposizioni previste dalla presente proposta, al personale nominato supplente annuale dal Provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-83. Ciò per chiudere definitivamente il capitolo del « precariato » nella scuola e creare reali condizioni per normali e costanti procedure di reclutamento a garanzia della professionalità docente e del miglioramento del servizio scolastico.

L'articolo 22, infine, prevedendo la mobilità a domanda in province in cui esista la disponibilità di posti, consentirà un risparmio nella spesa per le supplenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Insegnanti supplenti
della scuola materna statale).*

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo ai fini giuridici dal 1° settembre 1983 ed ai fini economici dal 1° settembre 1984.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplenti nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, gli insegnanti già forniti di abilitazione che nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982 abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi o che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1981-82, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio, ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nel sessennio antecedente al 1° settembre 1982 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale prevista dagli articoli 23 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Il servizio di insegnante o di assistente prestato presso la scuola materna della Regione siciliana o delle altre regioni a statuto speciale è equiparato a quello statale ed è valutabile ai fini del presente articolo.

Gli insegnanti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 2.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati di scuola materna statale).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano prestato comunque servizio nell'anno scolastico 1981-82 nella scuola materna statale per almeno 180 giorni, sono mantenuti in servizio nella

stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tale anno, salvo il diritto al completamento di orario.

ART. 3.

(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo ai fini giuridici dal 10 settembre 1983 ed ai fini economici dal 10 settembre 1984.

Gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82, un anno di servizio in qualità di supplente con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

ART. 4.

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo

38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo ai fini giuridici dal 10 settembre 1983 ed ai fini economici dal 10 settembre 1984.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti già forniti di abilitazione che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 o che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1981-82 hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio ed agli eventuali titoli di servizio ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di insegnamento non di ruolo in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria statale prevista dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dal successivo articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui all'articolo 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 5.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati della scuola secondaria statale).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano prestato comunque servizio nell'anno 1981-82 nella scuola secondaria statale, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali per almeno 180 giorni sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tale anno salvo il diritto al completamento di orario.

ART. 6.

(Insegnanti supplenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale delle LAC, dei corsi per lavoratori).

Le norme previste dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, 38 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dagli articoli 4, 11, 12 e 16 della presente legge, si applicano anche ai docenti dei Corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, che abbiano svolto due anni di servizio anche non continuativi in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982.

ART. 7.

(Docenti di educazione fisica ed attività ginnico-sportiva forniti di titolo. — Integrazione dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono anteposti i seguenti commi:

« I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportiva provvisti di titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982 nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolto nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario, ed hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previste dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono mantenuti in servizio fi-

no alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, al titolo di studio ed ai titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verranno ultimate le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ».

ART. 8.

(Docenti di educazione musicale forniti di titolo. — Integrazioni dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Al primo comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono anteposti i seguenti commi:

« I docenti di educazione musicale provvisti di titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982 nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario, ed hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previste dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono mantenuti in servizio fino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, al titolo di studio ed ai titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a

partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verranno ultimate le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ».

ART. 9.

(Docenti dei corsi CRACIS, dei corsi di scuola popolare e dei corsi di orientamento musicale. — Modifiche dell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un corso completo di scuola popolare di tipo A, B, C, C speciale, o uno dei corsi popolari estivi o festivi compresi quelli delle discipline speciali ed abbiano svolto un ulteriore corso di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni anche non continuativi, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-1982 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle suddette istituzioni in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero, abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno

scolastico il servizio nei corsi popolari e nelle scuole elementari statali con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un corso completo CRACIS o per insegnamenti speciali di tipo C speciale ed agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso CRACIS o di tipo C speciale o in un ulteriore corso presso scuole di polizia in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 e all'articolo 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato come supplente, con nomina del provveditore agli studi o del preside, nei corsi CRACIS e nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio fino all'immissione in ruolo, ma hanno titolo ad essere nominati nei corsi di alfabetizzazione se docenti di scuola popolare o dei corsi estivi o festivi, e nei corsi per lavoratori o nelle libere attività complementari o nei doposcuola se docenti dei corsi CRACIS, prima del conferimento di nuove nomine da parte del provveditore agli studi agli aspiranti delle

graduatorie provinciali, e ciò fino alla immissione in ruolo.

Le stesse norme previste dal presente articolo si applicano pure agli insegnanti che, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-1980 o 1980-81 o 1981-82 abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico nei corsi di orientamento musicale con o senza il possesso del titolo prescritto, purché lo abbiano conseguito in tali anni o successivamente e, comunque, non oltre 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 10.

(Insegnanti di religione abilitati e non abilitati).

Gli insegnanti di religione già forniti di abilitazione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un anno di servizio nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado ed abbiano svolto un altro anno di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 hanno titolo ad essere immessi in ruolo, per la materia per la quale sono abilitati, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di religione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio ed abbiano un altro anno di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 e che siano in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento di una qualunque materia delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie pre-

vista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente legge, per la materia cui dà diritto il titolo di studio posseduto.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

ART. 11.

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione).

Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevista dal successivo articolo 16 della presente legge e dall'articolo 35 primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti di educazione musicale e di educazione fisica è valido il servizio prestato con incarico per l'intero anno 1980-1981 nella scuola non statale anche con nomina non approvata senza il possesso del titolo di studio prescritto, e per l'intero anno 1981-1982 nella scuola secondaria statale col possesso del titolo di studio prescritto con nomina del provveditore agli studi o del preside come previsto per i docenti in analoga situazione con servizio nella scuola statale, e cioè senza titolo nell'anno 1980-1981 e con titolo nell'anno 1981-1982.

E altresì valido, per i predetti docenti, anche il servizio prestato con incarico per l'intero anno nella scuola non statale senza il possesso del titolo di studio prescritto sia nell'anno 1980-81 che nell'anno 1981-82 purché abbiano in tali anni o successivamente conseguito il titolo di studio prescritto e, comunque, non oltre 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alle sessioni riservate di esami per il conseguimento della abilitazione per gli insegnanti delle scuole materne e secondarie).

Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o secondarie prevista dall'articolo 16 della presente legge e dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli anni scolastici si possono ritenere validi per i supplenti contemplati dai precedenti articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, anche se i 180 giorni di servizio sono stati effettuati cumulando nello stesso anno scolastico servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso e se i 180 giorni di servizio sono stati completati dopo la effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami.

ART. 13.

(Limite di età per accesso ai concorsi).

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie statali di primo e secondo grado si prescinde dal limite massimo di età per gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio nelle suddette scuole, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12 della presente legge con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982.

ART. 14.

(Sessione riservata di esami di abilitazione per supplenti e docenti di scuola non statale. — Modifica dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti non provvisti dalla prescritta abilitazione in servizio negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali ovvero con nomina di durata annuale conferita secondo le rispettive norme di legge nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, o rispettivamente negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte ed i licei linguistici parreggiati o legalmente riconosciuti e che abbiano svolto un altro anno di servizio nelle stesse istituzioni e per la stessa durata nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982.

Per i supplenti, con nomina del provveditore agli studi o del preside, si ritengono validi gli anni scolastici, anche se i 180 giorni di servizio anche non continuativi, sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, anche cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso oppure nella scuola statale e non statale ».

ART. 15.

(Valutazione dei titoli di abilitazione nei concorsi ordinari).

Ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, secondarie di primo e di secondo grado e negli istituti di istruzione secondaria ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali, all'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9.

I punti sono attribuiti all'abilitazione specifica come appresso indicato:

se conseguita con una votazione da 70 a 75: punti 1,50;

se conseguita con una votazione da 76 a 80: punti 3;

se conseguita con una votazione da 81 a 85: punti 4,50;

se conseguita con una votazione da 86 a 90: punti 6;

se conseguita con una votazione da 91 a 95: punti 7,50;

se conseguita con una votazione da 96 a 100: punti 9.

ART. 16.

(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo ed abilitativi).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale sia ai fini dell'immissione in ruolo sia ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da svolgere secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dal precedente articolo 14 della presente

legge a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento, compresi gli insegnanti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione già indette in base agli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e compresi i docenti che abbiano prestato servizio nei vari insegnamenti con titoli di studio validi ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma non più validi ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

ART. 17.

(Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie. — Modifiche dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il secondo comma dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata annuale nominato dal direttore didattico o dal preside in servizio alla data del 9 settembre 1982, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1982, e con effetto economico dal 10 settembre 1983.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1983-84, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

ART. 18.

(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria. — Modifiche dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli

studi o supplente temporaneo con durata annuale dal direttore didattico o dal preside della carriera di concetto di segreteria in servizio alla data del 9 settembre 1982, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1983.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

ART. 19.

(Insegnanti che hanno partecipato con riserva superando gli esami di abilitazione).

Gli insegnanti che hanno partecipato con riserva alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in quanto hanno presentato ricorso avverso le esclusioni, che hanno due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 diversi dal 1980-81 e 1981-82 nella scuola statale o nella scuola non statale anche con nomina non approvata, o che hanno un anno di servizio senza il possesso del titolo prescritto nella scuola non statale anche con nomina non approvata ed un anno di servizio col possesso del titolo prescritto nella scuola statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, o che hanno due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 raggiungendo in ogni anno 180 giorni di servizio anche non continuativi e completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima

della conclusione degli esami cumulando servizio in ogni anno nella scuola materna ed elementare statale o non statale oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado statale o non statale anche con nomina non approvata, che hanno superato tali esami conseguendo la relativa abilitazione, conservano la validità a tutti gli effetti del titolo di abilitazione, anche se l'esito dei ricorsi è negativo.

ART. 20.

(Insegnanti forniti del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970).

Gli insegnanti, in possesso del titolo di studio prescritto, che abbiano seguito i corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 9 settembre 1983, sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente legge.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo rispettivamente nella scuola materna, elementare o secondaria di primo grado a seconda del titolo di studio posseduto, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, della presente legge.

ART. 21.

(Personale nominato dal Provveditore agli studi per la prima volta nell'anno scolastico 1982-83).

Al personale docente educativo e non docente, nominato per la prima volta supplente annuale con nomina del Provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-83, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale nominato nell'anno scolastico 1981-82 dagli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18.

L'assegnazione della sede al personale di cui al comma precedente è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale nominato nell'anno scolastico 1981-82.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, nonché agli esperti ed agli insegnanti sprovvisti di abilitazione specifica nominati dal Provveditore agli studi ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

ART. 22.

(Mobilità a domanda in province in cui esista disponibilità di posti).

Gli insegnanti ed il personale non docente delle carriere esecutiva, ausiliaria, di concetto di segreteria beneficiari della presente legge, entro il 10 settembre successivo alla data di entrata in vigore della stessa, possono, a domanda, chiedere il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in cui esista disponibilità di posti, per potere ottenere prima sia l'immissione in ruolo che la assegnazione di sede definitiva.

Gli insegnanti ed il personale non docente predetti sono inseriti nella corrispondente graduatoria del Provveditorato della provincia richiesta, previa cancellazione da quella di provenienza, e sono

collocati dopo l'ultimo iscritto, nell'ordine derivante dal punteggio attribuito nella graduatoria originaria della provincia di provenienza.

A tal fine, entro e non oltre il 30 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditori agli studi procederanno al reperimento ed alla pubblicazione delle disponibilità di posti, distinte per singola disciplina e per dislocazione territoriale, ed alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo alla immissione in ruolo.